

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3444-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: FOSCHI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 2 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 1406)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(FABBRI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 3 dicembre 1993*

Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992

*Presentata alla Presidenza il 17 dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3444 con l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1406), che viene allegata.

## ALLEGATO.

L'adesione della Grecia alla Unione dell'Europa occidentale (UEO) si inserisce nel processo di integrazione europea così come delineato dalle decisioni adottate a Maastricht il 7 febbraio 1992. In tale occasione è stato infatti convenuto che la costruzione di una Europa integrata dovrà comprendere la realizzazione di una politica di difesa comune in seno all'Unione europea, che potrà condurre ad una difesa comune compatibile con quella dell'Alleanza atlantica. Lo strumento per raggiungere tale obiettivo veniva identificato nell'Unione dell'Europa occidentale, il cui ruolo si decideva dovesse venire rafforzato, anche sotto il profilo operativo.

A seguito dell'assunzione di tali impegni, con la Dichiarazione di Petersberg del 19 giugno 1992, la UEO prevedeva l'allargamento dell'organizzazione ai Paesi europei della CEE e dell'Alleanza atlantica. Il 30 giugno 1992, la Presidenza tedesca della UEO inoltrava alla Grecia, all'Irlanda ed alla Danimarca (membri della CEE) l'invito a fare parte della UEO quali membri a pieno titolo ovvero in qualità di osservatori, mentre per la Turchia, l'Islanda e la Norvegia si prevedeva uno *status* di membri associati.

Al momento dell'assunzione della Presidenza, il 1° luglio 1992, l'Italia poneva quindi la realizzazione dell'allargamento quale uno degli obiettivi principali da perseguire.

Il processo negoziale, iniziato il 16 luglio, è stato portato a termine il 20 novembre (più di un mese prima della prevista scadenza del 31 dicembre 1992) quando alla riunione del Consiglio ministeriale di Roma sono stati firmati il Protocollo di adesione della Grecia e il protocollo di associazione dell'Islanda, della Norvegia e della Turchia ed è stata adottata la Dichiarazione sullo *status* di osservatore della Danimarca e dell'Irlanda.

Il raggiungimento di tale risultato rappresenta un passo essenziale nell'avanzamento verso l'Unione europea e nell'ambito della creazione di una nuova architettura della sicurezza europea in cui la UEO possa sviluppare le sue potenzialità anche quale pilastro europeo della NATO.

Da parte italiana si è particolarmente soddisfatti che la Grecia, pienamente impegnata nel processo di integrazione europea e membro dell'Alleanza atlantica, abbia deciso di fare parte della UEO quale membro a pieno titolo. Il suo apporto potrà infatti costituire un contributo significativo nella realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese si è prefissato e cioè l'edificazione dell'Unione europea e lo sviluppo della UEO quale sua componente di difesa e come mezzo per rinforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, nel contesto della definizione di una nuova architettura di sicurezza europea, resa tanto più necessaria dalle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nelle condizioni politiche del nostro continente.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo III del protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3444A  
Lire 500